



Contratto di Assicurazione per i veicoli a motore di interesse storico

# OLDTIMER<sup>®</sup>

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa, comprensiva del Glossario;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.





## Sommarario

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2017

**Condizioni Generali di Assicurazione****Pag. 3**

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
- Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio
- Art. 4 - Estensione territoriale
- Art. 5 - Pagamento del premio e diritto di ripensamento
- Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo
- Art. 7 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
- Art. 8 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato
- Art. 9 - Rivalsa all'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. 11 - Gestione delle vertenze
- Art. 12 - Durata del contratto e proposta di rinnovo
- Art. 13 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo
- Art. 14 - Foro competente
- Art. 15 - Oneri a carico del contraente
- Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

**Condizioni Speciali di Assicurazione****Pag. 6**

- Art. 17 - Forma tariffaria
- Art. 18 - Veicoli assicurabili
- Art. 19 - Veicoli assicurati
- Art. 20 - Conducenti autorizzati
- Art. 21 - Ulteriori requisiti e limitazioni

**Assicurazione incendio****Pag. 7**

- Art. 22 - Oggetto della Garanzia Incendio
- Art. 22 bis - Modalità per la denuncia del sinistro

**Assicurazione infortuni****Pag. 7**

- Art. 23 - Definizione di infortunio
- Art. 24 - Delimitazione dell'assicurazione
- Art. 25 - Persone non assicurabili
- Art. 26 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi
- Art. 27 - Criteri di indennizzabilità
- Art. 28 - Prova
- Art. 29 - Morte
- Art. 30 - Invalidità permanente
- Art. 31 - Cumulo di indennità
- Art. 32 - Liquidazione e franchigia sull'invalidità permanente
- Art. 33 - Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

**Condizioni particolari valevoli per i Soci-Assicurati di Itas Mutua****Pag. 10**



## Condizioni Generali di Assicurazione

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza, anche per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società assicura inoltre, **nei limiti dei massimali assicurati per la parte non assorbita da risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria ed a condizione che il trasporto sia effettuato nel rispetto della normativa vigente**, la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

**Sono esclusi i danni cagionati al veicolo stesso.**

Sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare di regolarità pura. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di Velocità - Rallies - Fuoristrada - Accelerazione.**

### Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano – al momento del sinistro – i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia impedito a causa degli esiti del sinistro) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada ;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 e successive modificazioni;
- nel caso di assicurazione di trattori storici sono esclusi i danni provocati alla sede stradale. La garanzia è inoltre da ritenersi non operante in occasione di partecipazione dei mezzi assicurati a manifestazioni come trebbiature Storiche, Arature, Gare di trazione e simili.

Nei predetti casi e in tutti quelli in cui sia applicabile l'art. 144 del C.A.P. (d.lgs. 209/2005), la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'art. 144 del C.A.P. (d.lgs. 209/2005), la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

**Art. 5 - Pagamento del premio e diritto di ripensamento**

Il premio o la rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, il Contraente ha il diritto di recedere dallo stesso entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso contenente gli elementi identificativi del contratto nonché il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde eventualmente in possesso del Contraente. Tutta la documentazione indicata dovrà essere inviata alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R.**

Il recesso darà diritto al Contraente di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale, che verrà rimborsato dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione completa di cui sopra.

**Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo**

In caso di trasferimento della proprietà dei veicoli assicurati, il Contraente è tenuto a darne **immediata comunicazione** alla Società **documentando l'alienazione** dei veicoli e **restituendo il certificato di Assicurazione e, se in suo possesso, il contrassegno e la Carta Verde.**

In caso di trasferimento della proprietà di uno solo tra i veicoli assicurati il Contraente può chiedere che il contratto stipulato nella parte relativa alla copertura del veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Il trasferimento della proprietà di tutti i veicoli assicurati o la loro consegna in conto vendita comporta, a scelta dell'assicurato, la cessione del contratto di assicurazione o la risoluzione dello stesso con restituzione della parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita.

In caso di trasferimento di proprietà di tutti i veicoli assicurati con contestuale cessione del contratto di assicurazione la Società, **previa comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente**, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di appendice o di nuova polizza, rilasciando all'acquirente i predetti documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

**Art. 7 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.r.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l'eventuale contrassegno e Carta Verde.**

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Il Contraente può chiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.

**Art. 8 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l'eventuale contrassegno e Carta Verde.** Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Il Contraente può chiedere che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.

**Art. 9 - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'articolo 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) assicurato, che del conducente del veicolo indicato in polizza nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30/4/92, n. 285 e successive modificazioni;
- danno subito da terzi – compresi trasportati – **a patto che lo siano nel rispetto della normativa** – se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato dall'art. 2 punto primo (guida senza patente, o con patente non idonea o sospesa, ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), **caso in cui la Società effettuerà rivalsa.**
- mancata revisione del veicolo assicurato, ferme le condizioni di assicurabilità dello stesso (come da art. 18).

La rinuncia di cui ai punti a), b) e c) non è operante nel caso in cui il proprietario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

**Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito, approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del C.A.P. (d.lgs. 209/2005), e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso. La predetta denuncia, completa di ogni necessaria informazione, deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C. e artt. 143 e 144, comma 2, del C.A.P. (d.lgs. 209/2005)).

In caso di sinistro rientrante nelle previsioni di applicabilità degli artt. 149 e seguenti del C.A.P. (d.lgs. 209/2005), il danneggiato che si ritiene non responsabile rivolge la richiesta di risarcimento alla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta può essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, a mezzo telegramma o telefax con la sola esclusione dell'invio telematico.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio della documentazione o atti giudiziari relativi, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C.).

**Art. 11 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della citazione dei danneggiati.

**La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda e qualora la Società ne faccia espressa richiesta.**

**Art. 12 - Durata del contratto e proposta di rinnovo**

La copertura assicurativa ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Società:

- avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione con preavviso di almeno trenta giorni;
- mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Società - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

**Art. 13 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo**

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma 1, lettera d) del C.A.P. (d.lgs. 209/2005), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di pubblica sicurezza. **Il Contraente deve darne immediata notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

La Società restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo della denuncia di furto.

**Art. 14 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del Contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 15 - Oneri a carico del contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<b>Condizioni Speciali di Assicurazione</b>
---

**Art. 17 - Forma tariffaria**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

**Art. 18 - Veicoli assicurabili**

L'assicurazione è prestata per veicoli di interesse storico o collezionistico.

Tali veicoli **devono avere data di costruzione**, ovvero di prima immatricolazione, **non inferiore ai 25 anni** riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione.

**Si intendono unicamente assicurabili** (a discrezione della Società) i veicoli che presentino caratteristiche di rarità del modello (tiratura limitata), valore "storico", integrità del veicolo.

Sono inoltre assicurabili, **dietro corresponsione del premio relativo**, i veicoli aventi data di costruzione oppure di prima immatricolazione **non inferiore a 20 anni** riferiti al giorno di stipula del contratto o della successiva inclusione.

Salva diversa esplicita pattuizione, tali veicoli non sono assicurabili singolarmente ma solo in quanto **facenti parte di una collezione**.

**Art. 19 - Veicoli assicurati**

L'assicurazione è operante per tutti i veicoli inizialmente descritti in polizza e non esclusi e per quelli successivamente inseriti in garanzia mediante appendice di inclusione.

Per i veicoli inclusi in garanzia successivamente all'emissione della polizza originaria, la garanzia opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato.

In caso di "esclusione" dei veicoli registrata tramite apposita appendice, il Contraente è obbligato alla restituzione dei certificati relativi.

**Art. 20 - Conducenti autorizzati**

La garanzia è operante nel caso in cui il veicolo sia condotto da conducente di età superiore ai 26 anni.

La garanzia è operante anche nel caso in cui il veicolo sia condotto da un conducente di età compresa tra i 18 e i 26 anni, **previo pagamento dei relativi sovrappremi, e a patto che siano espressamente identificati in polizza** e sino ad un massimo di 4 conducenti.

Vengono fatte salve le eccezioni di guida da parte di meccanici e loro addetti in occasione di riparazione e simili alle autovetture.

**La Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato, con il massimo di 5.000 euro, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate e indicate in polizza qualora il conducente abbia un'età inferiore ai 26 anni.**

**Art. 21 - Ulteriori requisiti e limitazioni**

il Contraente deve essere obbligatoriamente **iscritto ad un Club o Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici**. Tale iscrizione deve avere regolare validità per tutta la durata del contratto e la Società si riserva in ogni momento di richiedere prova della stessa.

L'**utilizzo** del veicolo oggetto di garanzia dovrà essere **saltuario e comunque non legato alla quotidiana e/o sistematica attività lavorativa**.

Al momento della richiesta di emissione della polizza, **qualora dalla sinistrosità pregressa presente sull'attestato risulti più di un sinistro nelle 5 annualità precedenti, il veicolo non è assicurabile.**

### Assicurazione Incendio

*(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo sovrappremio e risulti espressamente richiamata sul certificato di assicurazione)*

#### Art. 22 - Oggetto della Garanzia Incendio

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

#### L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere;
- causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro

dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;

- causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di Velocità - Rallies - Fuoristrada - Accelerazione;
- causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l'azione del fulmine;
- occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose trovantisi a bordo del veicolo

**Nessun risarcimento è dovuto dalla Società qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati infiammabili e/o esplosivi.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza e **sotto deduzione di scoperto e franchigia** indicati in polizza

#### Art 22 bis Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art 1913 c.c.), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.

### Assicurazione Infortuni

*(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo sovrappremio e risulti espressamente richiamata sul certificato di assicurazione)* La copertura è **operante unicamente** per la conduzione di **autovetture e/o autocarri** regolarmente assicurati in polizza.

#### Art. 23 - Definizione di infortunio

L'assicurazione vale per gli infortuni che il Conducente autorizzato subisca mentre si trova alla guida del veicolo indicato in polizza. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.

Sono compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato non a bordo del veicolo:

- nel salire e nello scendere dal veicolo stesso;
- nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni;
- nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

Sono considerati infortuni, sempreché conseguenti alla circolazione del veicolo identificato in polizza, anche :

- 1) l'asfissia non di origine morbosa
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- 3) l'annegamento;
- 4) l'assideramento o il congelamento;
- 5) i colpi di sole o di calore.

#### Art. 24 - Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- a) dalla partecipazione a corse, gare e relative prove d'allenamento, salve gare di pura regolarità;
- b) in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- c) in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori allo 0,80 gM, da abuso di

di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

- e) quando l'autoveicolo assicurato è guidato da persona non munita della prescritta regolare patente di abilitazione, o che sia affetta da infermità riportata successivamente all'ottenimento della patente stessa, o che, per qualsivoglia causa, sia menomata nella sua capacità di guida;
- f) in occasione di operazioni di carico e scarico;
- g) in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

#### Art. 25 - **Persone non assicurabili**

L'assicurazione **non vale per le persone di età superiore a 80 anni** e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.

**Non sono assicurabili le persone colpite da apoplezia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, DELIRIUM TREMENS, alcoolismo, tossicodipendenza o da altre infermità gravi e permanenti e l'assicurazione cessa al manifestarsi di una o più delle suddette malattie.**

#### Art. 26 - **Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi**

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere comunicata per iscritto alla direzione della Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità (ex art 1913 c.c.).

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificate medici ; in caso di morte l'Assicurato, o i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

#### Art. 27 - **Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, o difetti fisici, l' indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo capoverso dell'art. 30.

#### Art. 28 - **Prova**

**È a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.**

#### Art. 29 - **Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati dal Contraente la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione, la Società corrisponde detta somma, in parti uguali, agli eredi.

**L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.**

#### Art. 30 - **Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo secondo le disposizioni e le percentuali seguenti un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sotto indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella riportata nel presente articolo, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

in caso di perdita anatomica o di un arto già minorato le percentuali sottoindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



	destra	sinistra
Per la perdita di un arto superiore	70%	60%
Idem della mano o dell'avambraccio	60%	50%
" " di un arto inferiore al di sopra del	60%	60%
" " di un arto inferiore all'altezza o al di	50%	50%
" " del ginocchio	40%	40%
" " di un piede	40%	40%
" " del pollice	18%	16%
" " dell'indice	14%	12%
" " del mignolo	12%	10%
" " del medio	8%	6%
" " dell'anulare	8%	6%
" " di un alluce		5%
" " di ogni altro dito del piede		3%
Per la sordità completa di un orecchio		10%
Per la sordità di ambedue gli orecchi		40%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%
di una falange di altro dito della mano		1/3 del valore del dito

**Art. 31 - Cumulo di indennità**

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

**Art. 32 - Liquidazione e franchigia sull'invalidità permanente**

L'indennità verrà corrisposta in Italia ed in valuta italiana.

**A parziale deroga dell'art. 30 "Invalidità permanente" la Società liquida l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l'invalidità permanente è di grado superiore al 4% della totale, e - in tal caso - per l'intera percentuale di invalidità permanente accertata.**

**Art. 33 - Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni**

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 27 - "Criteri generali di indennizzabilità" - possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell'Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

**Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua****Estratto dello Statuto****ESTRATTO DELLO STATUTO****Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

**ART. 3 - Contribuzioni**

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci Sovventori, così come definiti al successivo art. 4 lettera A punti 2 e 3, è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

**ART. 8 - Vincolo sociale**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

**ART. 23 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.